

**ASILI NIDO**

1. Le famiglie dei minori iscritti agli asili nido comunali ed inseriti per la prima volta sono tenute al pagamento della metà della retta relativa al primo mese di frequenza entro dieci giorni dal rilascio della dichiarazione della tariffa spettante (che avviene contestualmente alla definizione della pratica di ammissione presso l'ufficio amministrativo tenuto conto dei tempi di rilascio dell'attestazione ISEE), pena la decadenza della disponibilità del posto assegnato. Tale quota sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale e non sarà possibile alcuna forma di rimborso in caso di rinuncia alla frequenza da parte della famiglia;
2. Nella fase di ambientamento del minore - che prevede un orario di frequenza ridotto con la presenza di un genitore e con incremento graduale delle ore di presenza fino all'intera giornata come disciplinato nella carta dei servizi - viene applicata la retta ordinaria; eventuali assenze, a cui vengono applicati gli sconti previsti, possono determinare la necessità di ulteriori giorni di ambientamento;
3. Per fratelli frequentanti contemporaneamente l'asilo nido, si applicherà dal secondo la riduzione del 50% della retta spettante in base all'ISEE;
4. Per ogni giorno di assenza del bambino verrà rimborsato il 15% della quota giornaliera, calcolata considerando, per ciascun mese, i giorni dal lunedì al venerdì escluse eventuali festività;
5. Per ogni giorno feriale di chiusura del servizio (escluso il sabato) la retta verrà ridotta del 100% della quota giornaliera;
6. Per minimo 20 giorni (di apertura dell'asilo nido) di assenze consecutive e comunque per non più di 60 giorni nell'arco dell'anno educativo verrà rimborsato il 50% delle quote giornaliere corrispondenti, previa presentazione di apposito modulo di richiesta. Tale opzione, in fase di inserimento, può essere richiesta solo per malattia o gravi e comprovati motivi familiari;
7. Eventuali variazioni rilevanti della situazione economica del nucleo potranno dare luogo al ricalcolo della retta di frequenza con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione dell'ISEE corrente ai sensi della vigente normativa;
8. Il cambio di residenza determina l'obbligo di comunicare la data del trasferimento e il nuovo indirizzo e comporta:
  - a. In caso di trasferimento della residenza in altro Comune : l'applicazione della tariffa spettante ai non residenti a partire dal mese successivo a quello del trasferimento, salvo conguaglio, nel caso di ritardo nella comunicazione, dei periodi per i quali si è continuato ad applicare la tariffa prevista per i residenti;
  - b. In caso di trasferimento della residenza a Legnano: l'applicazione della tariffa prevista per i residenti a partire dal mese successivo a quello della comunicazione del trasferimento e, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie, della consegna dell'attestazione ISEE.
9. Il mancato pagamento della retta mensile determina:
  - a. l'esclusione dall'asilo nido a partire dal mese successivo, nel caso di mancato pagamento per due mensilità consecutive, salvo casi eccezionali da documentare;
  - b. a seguito dell'invio di formale sollecito senza esito positivo la pratica verrà passata all'ufficio legale per il recupero coattivo del credito con applicazione dell'interesse di mora in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002;
10. le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto con apposito modulo con almeno un mese di preavviso pena l'addebito della retta scontata del 50% per i giorni di assenza.